

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2168

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, ANEDDA, MACERATINI**

Nuova denominazione del profilo professionale di « collaboratore di cancelleria » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219

*Presentata il 23 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si intende sottoporre alla vostra attenzione una questione diffusamente e profondamente avvertita da larga parte del personale giudiziario. Essa attiene alla individuazione ed alla definizione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, del profilo professionale di VII qualifica di « collaboratore di cancelleria ». Nel lessico corrente, ormai diffuso, tale categoria di dipendenti del Ministero di grazia e giustizia viene definita ed appellata con il neologismo di « collaboratori giudiziari », ingenerando una palese e pregiudizievole confusione con i cosiddetti « collaboratori di giustizia » (altrimenti definiti « pentiti ») che, nella quasi totalità dei casi, sono anche pregiudicati con gravi

colpe dietro di loro. Tale confusione, seppure incolpevole, ha generato e genera disappunto tra il personale dell'amministrazione della giustizia, vittima e, al tempo stesso, causa dell'inevitabile confusione.

Costituisce pertanto una giusta iniziativa legislativa quella volta a rimuovere la causa dell'inconveniente segnalato, mediante la modifica della definizione del personale di VII qualifica funzionale da « collaboratori di cancelleria » a « funzionari di cancelleria », risolvendo così l'equivoco sopra segnalato.

Si sottopone pertanto all'approvazione il seguente articolo confidando nel suo accoglimento da parte degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. La definizione del profilo professionale di « collaboratore di cancelleria », prevista dall'allegato A, n. 175, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, è sostituita dalla seguente: « funzionario di cancelleria ».

2. La definizione di « collaboratore di cancelleria » di cui al comma 1 è sostituita, ovunque ricorra, con quella di « funzionario di cancelleria ».